

Scheda tecnica Continuazione dell'assicurazione per le persone assicurate esterne (Assicurazione esterna ai sensi dell'art. 47a LPP)

Dal 1° gennaio 2021, a partire dal 58° anno d'età le persone assicurate possono mantenere la loro assicurazione presso l'Asga su base volontaria, a condizione che il loro rapporto di lavoro sia stato disdetto dal datore di lavoro. Il nuovo articolo 47a LPP apporta molte novità per le persone assicurate e potrebbe anche suscitare delle domande. Nei punti seguenti abbiamo elencato le risposte alle principali domande possibili.

1. Chi può richiedere la continuazione volontaria dell'assicurazione e chi no?

Le persone assicurate che dopo il compimento del 58° anno d'età escono dall'assicurazione obbligatoria perché il rapporto di lavoro è stato sciolto dal datore di lavoro, possono chiedere di continuare l'assicurazione su base volontaria.

Un accordo di risoluzione fra il datore di lavoro e la collaboratrice o il collaboratore è equiparata a un licenziamento da parte del datore di lavoro a condizione che la collaboratrice o il collaboratore fornisca la prova scritta che la risoluzione del rapporto di lavoro è stata avviata dal datore di lavoro.

Le persone assicurate che hanno sciolto di propria iniziativa il rapporto di lavoro e le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente che si affiliavano su base volontaria alla previdenza professionale, non possono richiedere la continuazione volontaria dell'assicurazione ai sensi dell'art. 47a LPP.

Possono usufruire della continuazione volontaria dell'assicurazione ai sensi dell'art. 47a LPP solo per le persone che sono assicurate in Svizzera anche nell'AVS.

2. Cosa significa continuazione volontaria dell'assicurazione?

La persona assicurata ha la possibilità di mantenere:

- ▶ almeno l'assicurazione di rischio (invalidità e decesso)

o a titolo aggiuntivo anche

- ▶ la previdenza per la vecchiaia (processo di risparmio).

La prestazione d'uscita rimane in entrambi i casi presso l'Asga, anche se viene mantenuta solo l'assicurazione di rischio.

Con la notifica, la persona assicurata deve indicarci se desidera continuare a risparmiare o meno. Il processo di risparmio non può più essere incluso in un secondo momento. Se la persona assicurata continua a pagare i contributi di risparmio, può escluderli in un secondo momento. Dopo, però, non è più possibile includerli nuovamente.

3. Chi finanzia i contributi durante il periodo di continuazione volontaria dell'assicurazione?

Tutti i contributi (contributi della/del dipendente e del datore di lavoro) saranno completamente a carico della persona assicurata.

I contributi si compongono come segue:

- ▶ contributi di rischio
- ▶ costi amministrativi
- ▶ contributi di risparmio (in caso di continuazione della previdenza per la vecchiaia)
- ▶ eventuali contributi di risanamento ai sensi dell'art. 51, n. 3 del Regolamento della cassa (solo contributi della/del dipendente)

4. Quali sono le conseguenze di una ripresa dell'attività professionale e dell'entrata in una nuova cassa pensione?

Se la persona assicurata entra in un nuovo istituto di previdenza, l'Asga deve trasferire la prestazione d'uscita al nuovo istituto di previdenza nella misura in cui la stessa può essere destinata al riscatto di tutte le prestazioni regolamentari.

5. Quando cessa la continuazione volontaria dell'assicurazione?

- ▶ L'assicurazione cessa in caso di decesso, in caso d'invalidità o al raggiungimento dell'età di riferimento.
- ▶ In linea di massima, l'assicurazione cessa se la persona assicurata intraprende una nuova attività lavorativa e trasferisce il suo avere di vecchiaia in una nuova cassa pensione. Se sono necessari meno dei due terzi della prestazione d'uscita per riscattare tutte le prestazioni regolamentari nel nuovo istituto di previdenza, l'assicurazione volontaria presso l'Asga continua, a meno che non venga disdetta. Se sono necessari oltre i due terzi della prestazione d'uscita per riscattare tutte le prestazioni regolamentari nel nuovo istituto di previdenza, la continuazione dell'assicurazione presso l'Asga cessa automaticamente e la parte restante viene utilizzata per il pensionamento della persona assicurata.
- ▶ L'assicurazione può essere disdetta in qualsiasi momento dalla persona assicurata rispettando un termine di disdetta di 30 giorni per la fine del mese successivo. Se la persona assicurata non ha un nuovo impiego e non è iscritta alla cassa di disoccupazione, la prestazione di vecchiaia diventa esigibile. Se la continuazione dell'assicurazione dura già da più di 2 anni, è possibile solo prelevare la rendita di vecchiaia (non è più possibile prelevare il capitale – vedi anche il punto 8).
- ▶ L'istituto di previdenza può disdire l'assicurazione volontaria a partire dall'ultimo pagamento registrato se i contributi arretrati non sono saldati entro 30 giorni dopo un unico sollecito.

6. In quale portata sono assicurate le prestazioni?

La previdenza è mantenuta nella medesima portata del precedente datore di lavoro. Un aumento o una riduzione della soluzione previdenziale (piano di previdenza) da parte dell'ex datore di lavoro comporta un adeguamento della continuazione volontaria dell'assicurazione. La portata delle prestazioni non può essere stabilita autonomamente. Se un ampliamento del piano da parte del datore di lavoro precedente comporta un onere finanziario elevato, la persona assicurata esterna può esigere di mantenere la continuazione volontaria dell'assicurazione nella misura precedente.

L'eventuale esenzione dalla copertura assicurativa per l'assicurazione contro la disoccupazione deve essere chiarita direttamente dalla persona assicurata presso l'assicurazione contro la disoccupazione competente.

7. Cosa accade se l'ex datore di lavoro cambia cassa pensione?

In conformità al principio di parità di trattamento, le persone che si avvalgono della continuazione volontaria dell'assicurazione verranno trasferite anch'esse nella nuova cassa pensione.

8. È possibile effettuare un prelievo di capitale o un prelievo per la PPA?

Se la continuazione dell'assicurazione è durata oltre due anni, le prestazioni assicurative devono essere percepite sotto forma di rendita e la prestazione d'uscita non può più essere anticipata o costituita in pegno per la proprietà d'abitazioni.

9. Per quale salario è possibile richiedere la continuazione dell'assicurazione?

In linea di massima, sono presi in considerazione il salario e il grado di occupazione validi prima della cessazione del rapporto di lavoro. Su richiesta della persona assicurata, può essere assicurato per l'intera previdenza un salario inferiore a quello precedente; dovrà tuttavia essere assicurato per lo meno il salario LPP coordinato minimo. Non è possibile assicurare un salario annuo superiore a quello assicurato presso l'ultimo datore di lavoro. Inoltre, il salario assicurato non può essere fissato a CHF 0.— (sospensione dell'assicurazione).

Il salario può essere modificato una volta all'anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno civile successivo. A tal fine è sufficiente trasmettere una notifica di mutazione scritta, al più tardi entro il 30 novembre dell'anno in corso. In assenza di una notifica scritta, rimane in vigore la forma prescelta. Il modulo di mutazione è disponibile su www.asga.ch.

10. Come si deve presentare la domanda per la continuazione volontaria dell'assicurazione?

La domanda deve essere presentata mediante l'apposito modulo (Notifica della continuazione dell'assicurazione per le persone assicurate esterne), disponibile all'indirizzo www.asga.ch. Abbiamo inoltre bisogno della conferma della disdetta del datore di lavoro nonché di una copia del documento d'identità.

11. Qual è il termine applicato alla notifica per la continuazione volontaria dell'assicurazione?

La persona assicurata deve notificarci la continuazione dell'assicurazione per iscritto, entro 90 giorni dalla creazione del conteggio della prestazione d'uscita con il rispettivo modulo di notifica e la relativa disdetta da parte del datore di lavoro. La continuazione dell'assicurazione inizia immediatamente dopo la fine del precedente rapporto di previdenza. Se il termine scade senza essere utilizzato, non è possibile continuare l'assicurazione.

12. È possibile sospendere la continuazione volontaria dell'assicurazione?

No, non è possibile sospendere la continuazione volontaria dell'assicurazione.

13. Quando sono dovuti i contributi?

Noi conteggiamo i contributi mensilmente e anticipatamente direttamente alla persona assicurata. La fattura deve essere saldata entro 30 giorni. Per i contributi non pagati entro i tempi previsti, a partire dalla data di scadenza vengono riscossi interessi di mora e spese amministrative ai sensi del Regolamento delle spese.

14. È possibile effettuare un riscatto durante il periodo della continuazione volontaria dell'assicurazione?

Sì, si possono effettuare riscatti a condizione che sia disponibile un potenziale di riscatto ai sensi dell'art. 15 del Regolamento della cassa.

15. È possibile optare per un pensionamento parziale o differito oltre l'età di pensionamento ordinario?

No, il pensionamento parziale e il differimento del pensionamento oltre l'età di riferimento non sono consentiti. Le persone che usufruiscono già del pensionamento parziale possono continuare la previdenza per la parte attiva.

Si applicano le disposizioni regolamentari ai sensi dell'art. 12a del Regolamento della cassa.

Questa scheda tecnica riveste esclusivamente carattere informativo e le indicazioni ivi contenute non danno luogo ad alcuna rivendicazione giuridica. Per la valutazione dei singoli casi si applicano esclusivamente le disposizioni legali e regolamentari.